



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAN e CECCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2010

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni

ONOREVOLI SENATORI. – Il 4 aprile 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il Presidente *pro tempore* della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, dottor Raimondo Castellani, hanno firmato l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la citata confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, presieduta dal professor Pizzetti, composta da rappresentanti dei Ministeri (nelle attuali denominazioni) dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, e della salute, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Esso fu elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse che si rivelò adattabile alle esigenze delle altre confessioni. La Commissione esaminò il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Le trattative iniziarono già nel giugno 1997 e, nel corso degli anni, hanno portato alla formulazione di varie bozze di accordo, fino a quella finale che, approvata sia dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, sia dalla Commissione consultiva per la libertà religiosa, venne siglata il 28 giugno 2004 dal dottor Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal dottor Raimondo Castellani, presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Tuttavia, nei rimanenti venti mesi della legislatura, il Consiglio dei

ministri non esaminò il testo e non procedette ad autorizzare il Presidente del Consiglio alla firma. Il successivo Governo riesaminò e aggiornò il testo del 2004. Il 21 febbraio 2007 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri *pro tempore*, dottor Enrico Letta, ed il rappresentante dell'Ente siglarono il nuovo testo dell'intesa, sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri del successivo 7 marzo, che approvò il testo finale e ne autorizzò la firma. Il 4 aprile 2007, il Presidente del Consiglio *pro tempore* onorevole Romano Prodi ed il presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni *pro tempore*, dottor Raimondo Castellani, firmarono l'intesa. Contemporaneamente, furono firmati i nuovi testi delle intese con l'Unione buddhista italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, nonché tre nuove intese: con la Chiesa apostolica in Italia, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia – Esarcato ortodosso per l'Europa meridionale e l'Unione induista italiana, e modifiche a due intese già approvate: con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese e la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno.

Con la firma di questa intese, si è fatto un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni è una chiesa cristiana, fondata dal profeta Joseph Smith nel 1830 negli Stati

Uniti d'America. Essa conta attualmente in tutto il mondo oltre 13 milioni di aderenti. È presente in Italia dal 1850 e conta oltre 23.000 fedeli organizzati in più di 150 case di riunione sparse in tutta la penisola. La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni è una chiesa cristiana; dichiara che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. Essa sostiene altresì alcuni importanti e peculiari principi che la differenziano dalle altre chiese cristiane. Tra le più importanti scritture ufficiali della Chiesa vi è la Sacra Bibbia, cui si affianca il Libro di Mormon, considerato un altro testamento di Gesù Cristo. Da qui il nome «mormoni» con cui sono a volte designati gli aderenti alla Chiesa. L'unità fondamentale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni è la famiglia tradizionale. La Chiesa, infatti, accetta e considera sacro solo il matrimonio monogamico tra un uomo ed una donna e predica la necessità che i coniugi si mantengano reciprocamente fedeli, si sostengano a vicenda e sostengano i propri figli in tutte le loro necessità. I figli sono considerati un dono di Dio ed i genitori hanno il sacro dovere di crescerli e educarli nell'amore, così da renderli felici e compassionevoli facendoli diventare degli adulti che contribuiscano a migliorare la propria società. La Chiesa predica la tolleranza religiosa. Il profeta Joseph Smith dichiarò: «Noi rivendichiamo il privilegio di adorare Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo stesso privilegio: che adorino come, dove o ciò che vogliono». Ai fedeli viene inoltre insegnato ad essere cittadini attivi e leali. Come tutte le congregazioni sparse del mondo, anche la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni in Italia, contribuisce finanziariamente ai programmi umanitari organizzati dalla Chiesa medesima in molti Paesi, dal Sud America all'Africa, dall'Europa Orientale alle Filippine, nel corso dei quali sono stati distribuiti beni per 660 milioni di dollari in 163 paesi.

Nel 1993 la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, quale «Ente Patrimoniale», ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, su parere favorevole del Consiglio di Stato. La domanda per l'ottenimento del riconoscimento era stata presentata nel 1989.

Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007 regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, sulla base dell'allegata intesa. Nei primi articoli del disegno di legge sono contenute norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione. L'articolo 3, in particolare, riconosce l'autonomia della Chiesa, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e dei missionari e negli atti disciplinari e spirituali.

Tale disposizione appare significativa in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti «culti ammessi» (legge n. 1159 del 1929 e relative norme di attuazione di cui al regio decreto n. 289 del 1930), non più applicabile alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni dopo la data di entrata in vigore della legge, prevede invece approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L'articolo 4 riconosce le prerogative dei ministri di culto, l'articolo 5 quelle dei missionari e dei presidenti di missione, ai quali si applicano le norme sul volontariato e che fruiscono di permessi di soggiorno per una durata complessiva massima di diciotto mesi.

L'articolo 6 prevede la possibilità di ottenere il rinvio per un massimo di trenta mesi del servizio militare obbligatorio, in caso di ripristino del medesimo.

Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo dei

santi degli ultimi giorni, come ai fedeli delle Confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, se impegnati nel servizio militare o se detenuti in istituti penitenziari (articoli da 6 a 11).

In tema di istruzione la Repubblica, come è già avvenuto con le confessioni che hanno concluso un'intesa, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. La Repubblica riconosce altresì alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato (articolo 12). Viene altresì riconosciuto, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche (articolo 13).

L'articolo 14, analogamente a quanto previsto da altre intese, disciplina il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Gli articoli 15 e 16 trattano le prerogative degli edifici di culto e dei beni culturali.

Con gli articoli da 17 a 21 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti ecclesiastici. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o di beneficenza, il mutamento degli enti stessi, la revoca del riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il regime tributario degli enti.

Con l'articolo 24 si estende alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni una parte del sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Confessioni religiose, delineato

dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro a favore della Chiesa e degli organismi da essa rappresentati, destinate alle attività di religione e di culto di cui all'articolo 22, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari. La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni non intende invece partecipare alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF.

Per quanto concerne i riti e la tradizione della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni relativa alla sepoltura delle salme, l'articolo 25 ne dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia. Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.

La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni dovrà infine essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa stessa.

Con la data di entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni di seguito denominata «Chiesa», sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione né altra inge-

renza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. È riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 3.

(Autonomia della Chiesa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, nonché gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale e internazionale.

Art. 4.

(Ministri di culto)

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

2. La Repubblica prende atto che le persone di cui al comma 1 sono nominate dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

4. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Art. 5.

(Missionari e presidenti di missione)

1. La Repubblica prende atto che:

a) la Chiesa svolge attività missionaria in Italia;

b) ai fini di cui alla lettera *a)*, la Chiesa si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione;

c) i missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

3. I permessi di soggiorno sono concessi ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro *status*, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale deve fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9 e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

Art. 6.

(Servizio militare)

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Art. 7.

(Esercizio della libertà religiosa)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempiimento delle pratiche di culto.

Art. 8.

(Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Art. 9.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture sociosanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni degli istituti di cui al comma 1 sono tenute a comunicare all'autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 10.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. È assicurato il diritto dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. Ai fini del comma 1 la Chiesa trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina.

Art. 11.

(Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa.

Art. 12.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

Art. 13.

(Istituzione di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di isti-

tuire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 14.

(Matrimonio)

1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 15.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.

3. La Repubblica prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte pre-

senti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze si applica l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Art. 16.

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

Art. 17.

(Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1, sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. Gli enti riconosciuti in base ai commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

Art. 18.

(Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Art. 19.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Art. 20.

(Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 21.

(Trasferimento di beni)

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della «*Foreign Lands Corporation*», della «*Property Reserve Inc.*» (già «*Deseret Title Holding Corporation*»), della «*Deseret Management Corporation*» e della «*Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints*», tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della «*Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz*», con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art. 22.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 23.

(Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attività sono assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Art. 24.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

3. Le modalità relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa.

Art. 25.

(Cimiteri)

1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.

3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della

Chiesa, le concessioni previste dall'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

Art. 26.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 27.

(Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti)

1. A alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA DI GESÙ
CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito per brevità indicata anche come «Chiesa»), richiamandosi ai principi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

CONSIDERATO

che in forza dell'articolo 8 della Costituzione, secondo e terzo comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

che uno dei principi della «Chiesa» è obbedire, onorare e sostenere le leggi;

preso atto che la Chiesa non intende partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF;

ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nello Stato non sia più idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire ad un'intesa;

CONVENGONO

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della Chiesa, la citata legislazione sui culti ammessi.

Art. 1. - (*Libertà religiosa*) - 1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in

pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. È riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 2. - (*Autonomia della Chiesa*) - 1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Art. 3. - (*Ministri di culto*) - 1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

a) i Presidenti di palo e i Presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i Presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i Presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia. Queste persone sono nominate dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

2. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9 e 13, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Art. 4. - (*Missionari e Presidenti di missione*) - 1. La Chiesa svolge attività missionaria in Italia. A tal fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e Presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai Presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione vengono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e vengono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, semprechè la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro *status*, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei Presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 5, 7 e 8 e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di Presidente di missione.

Art. 5. - (*Servizio militare*) - 1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta

vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Art. 6. - (*Esercizio della libertà religiosa*) - 1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

Art. 7. - (*Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati*) - 1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente metterà a disposizione i locali necessari e consentirà l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Art. 8. - (*Assistenza spirituale ai ricoverati*) - 1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture sociosanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 9. - (*Assistenza spirituale ai detenuti*) - 1. È assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. A tal fine la Chiesa trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina.

Art. 10. - (*Oneri per l'assistenza spirituale*) - 1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico esclusivo della Chiesa.

Art. 11. - (*Insegnamento religioso nelle scuole*) - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

Art. 12. - (*Istituzione di scuole ed istituti di educazione*) - 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità, potranno usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 13. - (*Matrimonio*) - 1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 14. - (*Tutela degli edifici di culto*) - 1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare in tali edifici per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Art. 15. - (*Tutela dei beni culturali*) - 1. La Repubblica italiana e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

Art. 16. - (*Riconoscimento di enti ecclesiastici*) - 1. Ferma restando la personalità giuridica dell' «Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal Presidente dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini, sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

Art. 17. - (*Mutamenti degli enti ecclesiastici*) - 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Art. 18. - (*Iscrizione nel registro delle persone giuridiche*) - 1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Art. 19. - (*Gestione degli enti ecclesiastici*) - 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 20. - (*Trasferimento di beni*) - 1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni» da parte della «Foreign Lands Corporation», della «Property Reserve Inc.» (già «Deseret Title Holding Corporation»), della «Deseret Management Corporation» e della «Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints», tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della «Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz», con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art. 21. - (*Attività di religione o di culto*) - 1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

2. La Repubblica italiana prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 22. - (*Regime tributario degli enti ecclesiastici*) - 1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni», aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.

2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Art. 23. - (*Deduzione agli effetti IRPEF*) - 1. La Repubblica italiana prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 21, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo comma ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa.

Art. 24. - (*Cimiteri*) - 1. I piani regolatori cimiteriali dovranno prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità dei riti e della tradizione della Chiesa medesima.

3. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

Art. 25. - (*Norme di attuazione*) - 1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 26. - (*Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti*) - 1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Art. 27. - (*Ulteriori intese*) - 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 28. - (*Legge di approvazione della presente intesa*) - 1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni
Dott. Raimondo Castellani

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi

